

DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro del tesoro e del bilancio e della
programmazione economica**

(CIAMPI)

di concerto col Ministro delle finanze

(VISCO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 FEBBRAIO 1997

Disposizioni in materia di dismissioni delle partecipazioni
detenute indirettamente dallo Stato e di sanatoria del
decreto-legge n. 598 del 1996

ONOREVOLI SENATORI. - La mancata conversione da parte del Parlamento del decreto-legge 21 novembre 1996, n. 598, rende necessaria una iniziativa legislativa intesa a salvaguardare gli effetti, anche di natura fiscale, del decreto stesso, con riferimento all'avvenuto trasferimento al Tesoro delle partecipazioni detenute dall'istituto per la ricostruzione industriale (IRI) Spa nella STET Spa (Società finanziaria telefonica per azioni) ed alle modalità di effettuazione della cessione azionaria.

L'articolo 2, comma 182, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 («Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», provvedimento collegato alla legge finanziaria 1997), ha confermato, peraltro, in via generale che il Tesoro può acquisire partecipazioni azionarie detenute da società delle quali il Tesoro stesso sia unico azionista, ai fini della successiva dismissione. I relativi oneri fanno carico al fondo di ammortamento dei titoli di Stato di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432.

Viene in tal modo introdotta, a regime, la principale disposizione già contenuta nel citato decreto-legge 21 novembre 1996, n. 598, non convertito, disposizione in base alla quale si era appunto preceduto all'acquisizione da parte dello Stato della partecipazione azionaria detenuta dall'IRI nella STET.

In relazione a quanto sopra, accanto alla sanatoria degli effetti del decreto-legge non convertito, si pone l'esigenza di emanare norme attuative ed integrative della anzidetta disposizione introdotta dal provvedimento collegato alla legge finanziaria 1997, onde renderne possibile la concreta applicazione ed eliminare alcune perplessità interpretative la cui soluzione aveva prima una valenza più che altro teorica e che ora, con l'introduzione di una facoltà permanente per lo Stato di acquisire partecipazioni

azionarie ai fini della loro dismissione, diventa in fatto rilevante.

L'articolo 1, comma 1, del disegno di legge stabilisce che le operazioni di acquisto delle partecipazioni azionarie sono effettuate secondo le modalità previste con decreti del Ministro del tesoro, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato. Non si applica quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 4 della richiamata legge 27 ottobre 1993, n. 432.

La deroga alle norme di contabilità di Stato per le operazioni di che trattasi costituisce una sostanziale conferma di quanto già previsto dall'articolo 1 della legge 30 luglio 1994, n. 474, in base al quale le vigenti norme di legge e regolamentari sulla contabilità generale dello Stato non si applicano alle alienazioni delle partecipazioni del Tesoro in società per azioni e ai conferimenti delle stese società partecipate, nonché agli atti ed alle operazioni complementari e strumentali alle medesime alienazioni.

Poichè l'acquisizione delle partecipazioni azionarie di cui all'articolo 1 del disegno di legge è appunto preordinata, per legge, alla dismissione delle partecipazioni, sembra conseguente che alle operazioni stesse venga estesa la deroga di cui sopra, sostanzialmente già ricavabile dall'ordinamento in base ad una interpretazione logica delle disposizioni vigenti.

La deroga al comma 2 dell'articolo 4 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, è resa invece necessaria da un fatto tecnico, conseguente alla modifica del predetto articolo 4 operata dal provvedimento collegato alla legge finanziaria 1997. Detto comma 2 prevede che agli acquisti di cui al comma 1 del medesimo articolo 4 (cioè originariamente ai soli acquisti di titoli di Stato) si proceda in Borsa o sul mercato telematico dei titoli di Stato, per il tramite della Banca d'Italia o di altri intermediari abilitati ad operare su

tali mercati. Tale formulazione della norma è naturalmente riferita all'unica destinazione che le disponibilità del Fondo di ammortamento avevano all'epoca dell'emanazione della norma stessa (cioè, si ripete, al solo acquisto di titoli di Stato). Poichè ora, in aggiunta ai titoli di Stato, possono essere acquistate anche partecipazioni azionarie, le modalità operative previste dal comma 2 risultano «disallineate» rispetto a quest'ultima previsione e sono chiaramente inapplicabili. Ad esempio, all'acquisto di partecipazioni azionarie da parte dello Stato non può evidentemente procedersi tramite la Banca d'Italia nè tanto meno in Borsa. Ciò perchè, trattandosi di acquisto di partecipazioni azionarie detenute da società di cui lo Stato è azionista unico è evidente che il trasferimento delle azioni debba avvenire attraverso un rapporto diretto tra il Tesoro e la società partecipata, con un passaggio «infra-gruppo», esente fra l'altro da imposte ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278. Del resto, l'eventuale acquisto in Borsa potrebbe semmai riguardare azioni detenute da privati, il che rappresenterebbe una operazione esattamente opposta a quella voluta dal legislatore, che intende «privatizzare» la partecipazione e non agevolarne il trasferimento in mano pubblica.

In relazione alla nuova situazione normativa si pone altresì l'esigenza di risolvere in via generale, con norma di interpretazione autentica, il problema dell'equiparazione dello Stato e degli altri enti pubblici, qualora azionisti di controllo ai sensi del codice civile, ad una comune società controllante, per quanto riguarda gli obblighi dell'offerta pubblica d'acquisto. Tale equiparazione può

ritenersi già insita nell'ordinamento, poichè non vi è nessuna plausibile ragione per applicare allo Stato azionista una disciplina diversa rispetto a quella del diritto comune. Una differente interpretazione sarebbe anzi fortemente indiziata di incostituzionalità. Per eliminare tuttavia dubbi e dare certezza agli operatori e al mercato è opportuno intervenire con una disposizione di interpretazione autentica. A ciò provvede il comma 2 dell'articolo 1.

Il comma 3 dell'articolo 1 prevede infine che gli acquisti di partecipazioni azionarie a carico del Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, e le operazioni, anche di ristrutturazione societaria, complementari e strumentali alla alienazione delle partecipazioni in tal modo acquisite dallo Stato sono esenti da imposte, dirette e indirette, e da tasse.

L'articolo 2 contiene le disposizioni sanatorie cui si accenna al punto 1. Esso dispone che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 21 novembre 1996, n. 598. I principali di tali atti sono, in particolare, il decreto del Ministro del tesoro in data 16 dicembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 19 dicembre 1996, concernente le modalità di acquisizione da parte del Tesoro della partecipazione posseduta dall'IRI Spa nella STET Spa, ed il decreto del Ministro del tesoro in data 14 gennaio 1997 relativo al subentro del Tesoro in alcuni rapporti posti in essere dall'IRI in relazione alla cessione della partecipazione predetta.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

(Disposizioni attuative dell'articolo 4, comma 1, della legge 27 ottobre 1993, n. 432, come modificato dall'articolo 2, comma 182, della legge 23 dicembre 1996, n. 662)

1. Il Tesoro procede all'acquisizione di partecipazioni azionarie detenute da società delle quali lo Stato è azionista unico, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 27 ottobre 1993, n. 432, come modificato dall'articolo 2, comma 182, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con le modalità stabilite con decreti del Ministro del tesoro, anche in deroga alle norme di contabilità dello Stato. Agli acquisti di cui al presente comma non si applica il comma 2 del predetto articolo 4.

2. L'articolo 10, comma 12, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute si riferiscono anche ai casi in cui il controllante è un soggetto non avente forma societaria, compresi lo Stato e gli altri enti pubblici.

3. Gli acquisiti di partecipazioni azionarie a carico del Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993 e le operazioni, anche di ristrutturazione societaria, complementari e strumentali alla alienazione delle partecipazioni in tal modo acquisite dallo Stato sono esenti da imposte, dirette e indirette, e da tasse.

Art. 2.

(Disposizioni di sanatoria)

1. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti, anche di natura fiscale, prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 21 novembre 1996, n. 598.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

